



# COMUNE DI BUCCINASCO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ORDINANZA N 48 DEL 28/05/2024

**OGGETTO:** DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA "LA QUASI MEZZA DI BUCCI" DEL 02/06/2024

IL RESPONSABILE DEL - Settore Polizia Locale e Protezione Civile

**VISTA** la comunicazione pervenuta dal "Servizio Cultura, Sport e Associazioni" in data 09/05/2024 nella quale viene comunicata l'organizzazione della manifestazione podistica "La 'quasi' mezza di Bucci (Walk&Run)" per la mattinata del 02/06/2024, nell'ambito della "Festa dello Sport 2024";

**PRESO ATTO** che:

- l'evento sopra indicato consiste in una manifestazione podistica non competitiva, articolata su tre distanze, rispettivamente di 17 Km (due giri del percorso), 8,5 Km (un giro del percorso) e 4,5 Km, come da percorso agli atti, con partenza e arrivo in Via Fagnana (presso l'area parcheggio della biblioteca comunale);
- il percorso occupa prevalentemente aree di norma riservate alla circolazione ciclo-pedonale e, solo in tratti limitati, le carreggiate normalmente destinate alla circolazione dei veicoli a motore;
- lo sviluppo del percorso, a titolo strettamente indicativo, come comunicato dall'organizzatore è reperibile al link: <https://connect.garmin.com/modern/activity/13944025860> ;
- la manifestazione è organizzata da "ASD VP Events Walk&Sport";

**CONSIDERATO** che la manifestazione, pur avendo carattere non competitivo richiede che il passaggio dei partecipanti non venga ostacolato dalla normale circolazione stradale;

**RITENUTO** di consentire ed agevolare il regolare svolgimento della manifestazione con particolare riguardo alla salvaguardia dell'incolumità degli atleti mediante interdizione della circolazione veicolare e pedonale al loro passaggio;

**VISTI** gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modifiche nonché il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1996, n. 610;

**VISTO** l'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

per il giorno **02/06/2024**, l'istituzione:

- 1) **dalle ore 07:00**, sino al termine della manifestazione, il **divieto di sosta con rimozione forzata**, fatta eccezione per i veicoli in uso agli organizzatori per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di allestimento tecnico, lungo i seguenti tratti stradali:
  - in **Via Fagnana**, area parcheggio di pertinenza della "Cascina Fagnana";
  - in **Via Fagnana**, tra l'intersezione con Via Greppi e l'intersezione con Via Piero della Francesca;
  - in **Via Garibaldi** tra l'intersezione con Via Tiziano e l'intersezione con Via Degli Alpini, lato civici pari;
  - in **Via XXV Aprile** tra l'intersezione con Via Marzabotto e l'intersezione con Via Di Vittorio, lato civici dispari.
  
- 2) **dalle ore 08:30 alle ore 12:00** (e comunque sino al termine delle esigenze connesse alla manifestazione):
  - il **divieto di transito** a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli di polizia e soccorso nel tratto di **Via Greppi** compreso tra l'intersezione con Via Odessa e l'intersezione con Via Marzabotto (all'intersezione rotatoria con Via Di Vittorio, dovrà essere presegnalata la chiusura);
  - il **divieto di transito** a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli di polizia e soccorso, in **Via XX Aprile**;
  - il **divieto di transito** a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli di polizia e soccorso, nella carreggiata con direzione Milano della **Via Garibaldi**, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Tiziano e l'intersezione con Via Costituzione (per i veicoli circolanti su Via Bixio, provenienti da Corsico, sarà segnalata deviazione in direzione Via Dante);
  - il **divieto di transito** a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli di polizia e soccorso, in **Via Degli Alpini**, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Garibaldi e l'intersezione con Via Costituzione (è comunque consentito il transito per raggiungere le proprietà laterali e viceversa, dall'intersezione con Via Della Costituzione);
  - la **direzione obbligatoria a destra**, in corrispondenza dell'intersezione tra Via Degli Alpini e Via Garibaldi (per i veicoli provenienti da Corsico e svolta obbligatoria a destra in direzione Via Bixio);
  - le **direzioni consentite diritto e destra**, in corrispondenza dell'intersezione tra Via Garibaldi e Via Degli Alpini (per i veicoli provenienti da Milano, con direzione obbligatoria diritto in direzione Via Bixio o svolta a destra in direzione Corsico);
  
- 3) la **sospensione temporanea della circolazione**, in entrambi i sensi di marcia, lungo il percorso della manifestazione podistica non competitiva, meglio specificato in premessa, per un tempo non superiore a 15 minuti prima del più veloce e fino al passaggio della conclusione della manifestazione.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti.

Durante la sospensione della circolazione, è vietato:

  - il transito di qualsiasi veicolo e velocipede;
  - a tutti i veicoli e velocipedi, anche provenienti da aree (pubbliche o private) che intersecano il percorso, di immettersi nello stesso o attraversarlo.

Il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione e valorizzazione del patrimonio è incaricato di apporre la prescritta segnaletica regolamentare, con le modalità e tempi previsti dalla vigente normativa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o comunque dell'avvenuta piena conoscenza (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), da chi abbia interesse ad opporsi, al T.A.R. della Lombardia, oppure in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL  
Settore Polizia Locale e Protezione Civile  
dott. Gianluca Sivieri  
*(atto sottoscritto digitalmente)*